



Procura Generale della Corte di Cassazione

N. 30989/18 R.G.

Adunanza Camerale 10/7/2020
Sezione Terza

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti;

PREMESSO

che con sentenza n. 2166/18, pubblicata il 26 luglio 2018, la Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di XXX, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, L.F., dell'atto di compravendita di cui al rogito in data 30 marzo 1993, con il quale la fallita YYY ha trasferito a AAA, BBB, CCC, DDD e EEE, nonché alla FFF quanto all'usufrutto decennale, la titolarità di alcuni immobili facenti parte del compendio sito in Padova, via PPP; ha ritenuto inoltre che GGG, coniuge in comunione legale di BBB rimasto estraneo alla formazione dell'atto negoziale, non è litisconsorte necessario; ha ritenuto infine assorbita dalle considerazioni in punto di fondatezza dell'azione revocatoria la questione della legittimazione passiva di HHH, che ha partecipato alla compravendita in veste di legale rappresentante della figlia minorenni EEE;

che la Corte lagunare - per quel che in questa sede rileva - ha ritenuto che: a) il curatore fallimentare in revocatoria assume la qualità di terzo e non ha l'onere di disconoscere ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce alla controdedichiarazione prodotta a dimostrazione della pretesa simulazione relativa del prezzo della compravendita; b) la conseguente contestazione della veridicità del documento è ammissibile, anche in quanto gli scritti provenienti da terzi possono essere liberamente apprezzati dal giudice del merito e posti a fondamento della decisione solo in concorso con altri elementi istruttori che ne confortino la provenienza dall'apparente sottoscrittore; c) nella fattispecie i convenuti non hanno rappresentato alcun altro elemento istruttorio e non hanno pertanto dimostrato la simulazione relativa del prezzo di compravendita, né con riferimento al patto contrario all'atto, anteriore o coevo ad esso, né il versamento del maggior prezzo dissimulato ed il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile; d) vi è notevole sproporzione tra il prezzo pagato ed il valore del bene (circa il 30%), con consistente depauperamento della società venditrice; e) la notevole sproporzione tra le prestazioni delle parti giustifica la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del fallito da parte del contraente *in bonis*; f) la presunzione non è stata superata attraverso prova contraria; g) sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 67 L.F.;

che le signore AAA, BBB, CCC, DDD e EEE hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi di diritto:

1) con il primo motivo hanno denunciato l'*error in procedendo* perché la Corte di merito ha ritenuto "*reversibile*" l'ammissione, ad opera del procuratore di YYY (cui poi è subentrata la XXX), della autenticità della sottoscrizione apposta dall'ing. MMM in calce alla controdedichiarazione del 30 marzo 1993;

2) con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'omesso esame del fatto decisivo e controverso, perché la Corte d'appello ha ritenuto di non procedere all'espletamento di una c.t.u. grafologica in assenza del deposito da parte dei convenuti di alcuno scritto comparativo;

3) con il terzo motivo hanno denunciato l'*error in procedendo* perché la Corte di merito ha violato il giudicato interno, avendo ritenuto fondata la contestazione (elevata solo in conclusionale d'appello) circa la pretesa "*non contestualità*" della scrittura privata rispetto al rogito di compravendita;

4) con il quarto subordinato motivo hanno denunciato la violazione di legge, perché la Corte distrettuale ha confuso e sovrapposto il tema dell'esistenza del patto aggiunto dissimulato con la prova dello stesso recata dalla controdedichiarazione;

5) con il quinto subordinato motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'omesso esame del fatto decisivo e controverso, perché la Corte di merito ha ritenuto non provata dai convenuti l'esistenza di un patto aggiunto dissimulato contestuale al negozio impugnato;

6) con il sesto motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 67, primo comma, L.F. e l'omesso esame del fatto decisivo e controverso, perché la Corte di merito non ha esaminato la modificazione del contratto di compravendita intervenuta con altra controdedichiarazione datata 30 marzo 1993;

7) con il settimo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e l'omesso esame del fatto decisivo e controverso, perché la Corte di merito ha effettuato una lettura atomistica di ogni singolo indizio di *inscientia decotionis*, anziché effettuarne una valutazione unitaria e globale;

8) con l'ottavo motivo hanno denunciato l'*error in procedendo* perché la Corte di merito ha violato il giudicato interno, non avendo ritenuto preclusa la domanda attrice ex art. 67, secondo comma, L.F., svolta in primo grado in via subordinata e che non era stata oggetto di motivo di appello;

9) con il nono motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 67 L.F., perché la Corte d'appello non si è limitata a dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione, ma ha dichiarato che i beni immobili che formano oggetto della domanda di revocatoria sono "*di pertinenza della massa attiva del Fallimento della YYY Costruzioni s.p.a. ... e dunque ora di XXX s.r.l.*";

che il sig. GGG ha proposto ricorso per cassazione (da qualificarsi incidentale) sulla base di nove motivi di diritto:

1) con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 67 e 124 L.F. perché la Corte di merito ha ritenuto che nessuna pronuncia avrebbe potuto essere resa in primo grado nei suoi confronti in quanto, quale coniuge in comunione di beni che non aveva preso parte al negozio impugnato, non era litisconsorte necessario nella controversia la cui decisione non incideva direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto;

2) con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, affermando che "*nessuna pronuncia nei riguardi del GGG, nemmeno in termini di prescrizione dell'azione, doveva essere resa*";

3) con il terzo motivo ha denunciato l'*error in procedendo* perché la Corte di merito ha ritenuto "*reversibile*" l'ammissione, ad opera del procuratore di YYY (cui poi è subentrata la XXX), della autenticità della sottoscrizione apposta dall'ing. MMM in calce alla controdedichiarazione del 30 marzo 1993;

4) con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'omesso esame del fatto decisivo e controverso, perché la Corte d'appello ha ritenuto di non procedere all'espletamento di una c.t.u. grafologica in assenza del deposito da parte dei convenuti di alcuno scritto comparativo;

5) con il quinto motivo ha denunciato l'*error in procedendo* perché la Corte di merito ha violato il giudicato interno, avendo ritenuto fondata la contestazione (elevata solo in conclusionale d'appello) circa la pretesa "*non contestualità*" della scrittura privata rispetto al rogito di compravendita;

6) con il sesto subordinato motivo ha denunciato la violazione di legge, perché la Corte distrettuale ha confuso e sovrapposto il tema dell'esistenza del patto aggiunto dissimulato con la prova dello stesso recata dalla controdedichiarazione;

7) con il settimo subordinato motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'omesso esame del fatto decisivo e controverso, perché la Corte di merito ha ritenuto non provata dai convenuti l'esistenza di un patto aggiunto dissimulato contestuale al negozio impugnato;

8) con l'ottavo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte di merito ha omesso di pronunciare in ordine all'eccezione di nullità della domanda attorea, ovvero di sua infondatezza, per aver avuto ad oggetto la sola compravendita del 30 marzo 1993, invece di "*colpire*" l'*unicum* negoziale costituito dal contratto di compravendita dell'immobile al grezzo e dal contratto di appalto per la sua ristrutturazione;

9) con il nono motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e l'omesso esame del fatto decisivo e controverso, perché la Corte di merito ha effettuato una lettura atomistica di ogni singolo indizio di *inscientia decotionis*, anziché effettuarne una valutazione unitaria e globale;

che la XXX s.r.l. si è costituita con duplice controricorso, ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale ed ha svolto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico articolato motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa l'eccezione di simulazione del prezzo di acquisto dell'immobile;

che le signore AAA, BBB, CCC, DDD, e EEE hanno depositato controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato della XXX s.r.l. ed hanno concluso per il rigetto dello stesso;

OSSERVA

1. Con riferimento al primo ed al secondo motivo del ricorso del sig. Luigi GGG, si ritiene che la statuizione della Corte di merito si ponga consapevolmente in linea con il principio secondo cui "*qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 legge fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione*". (Cass, sez. un., 23 aprile 2009, n. 9660; Cass., sez. terza, 29 gennaio 2013, n. 2082).

Deve convenirsi che il sig. GGG non può ritenersi litisconsorte necessario in un giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto solo perché in virtù degli effetti dell'atto stesso è divenuto parte di un rapporto giuridico (vale a dire di una situazione comune esterna all'atto), che resta pur sempre condizionato, quanto alla sua nascita ed alla sua conservazione da parte di detto acquirente, dai limiti di efficacia di un atto al quale lo stesso è rimasto estraneo o perché l'acquisto alla comunione del bene immobile, effettuato da uno solo dei coniugi, costituisce

un effetto legale del negozio o perché il negozio di alienazione del bene immobile è stato concluso con l'acquirente da uno solo dei coniugi a seguito di un accordo interno con l'altro coniuge o con l'implicito consenso di questo desumibile dal mancato esercizio nei termini di legge dell'azione di cui all'art. 184 c.c.

Pertanto, non è configurabile nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario, perché la decisione favorevole dell'azione revocatoria (in cui non si controverte sull'acquisto della titolarità del bene, ma piuttosto sulla opponibilità del negozio, in quanto tale, ai creditori) non viene ad incidere direttamente ed immediatamente sulla contitolarità del diritto di proprietà dei coniugi, ma direttamente ed immediatamente sull'efficacia dell'atto.

Né può ritenersi diversamente per il solo fatto che agisce in giudizio non la massa fallimentare, ma la società che è subentrata nella titolarità dell'immobile a seguito della omologazione del concordato, proprio alla condizione che l'azione revocatoria fallimentare venisse accolta.

Di qui, la conseguenza che il coniuge dell'acquirente che sia rimasto estraneo all'atto di trasferimento stipulato separatamente dall'altro, e che perciò non sia intestatario del bene, ma ne abbia acquistato la comproprietà "*ope legis*" in ragione del regime patrimoniale che assiste il suo rapporto coniugale, non ha legittimazione a resistere all'azione, poiché il suddetto effetto acquisitivo, prescindendo dalla volontà dei contraenti, non gli attribuisce per ciò solo la veste di parte del negozio. Né, in caso d'accoglimento della domanda - come avvenuto nel caso di specie - costui potrebbe impedirne gli effetti, poiché la pronuncia sarebbe destinata a travolgere l'atto nella sua interezza, e non solo per la porzione spettante in proprietà all'effettivo contraente, unico intestatario del bene, e parte in giudizio (Cass., sez. prima, 18 giugno 2009, n. 14210 ed i precedenti conformi ivi richiamati).

Di qui, l'insussistenza sia della denunciata violazione di legge, sia del denunciato *error in procedendo*, con conseguente infondatezza dei primi due motivi del ricorso del sig. GGG.

2. I rimanenti motivi del ricorso del sig. GGG ed i motivi del ricorso delle signore Cardarelli appaiono in gran parte inammissibili e comunque infondati.

Invero, gran parte delle doglianze, comuni ai due ricorsi, tendono a sindacare valutazioni di fatto effettuate dalla Corte di merito, inerenti al contenuto, alla portata ed alla efficacia probatoria della controdedichiarazione del 30 marzo 1993 circa la dedotta simulazione del prezzo di vendita, alla ritenuta, notevole sproporzione tra le prestazioni delle parti che giustificerebbe la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del fallito da parte del contraente *in bonis* ed al rilievo del mancato superamento della presunzione di conoscenza dello stato di decozione attraverso prova contraria.

Si tratta di doglianze che non tendono a denunciare la ricognizione astratta delle norme di legge che si assumono violate, quanto piuttosto la ricognizione in concreto delle norme stesse, come tale sindacabile in sede di legittimità solo negli angusti limiti del vizio di motivazione, così come perimetrato dal vigente art. 360 n. 5 c.p.c.

In effetti, il quinto, sesto e settimo motivo del ricorso DDD e altri, nonché il quarto, settimo, ottavo e nono motivo del ricorso GGG sono inammissibili nella parte in cui svolgono doglianze per pretesi vizi motivazionali, incompatibili con il vigente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054; Cass., sez. sesta, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. sesta, ord. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass., sez. terza, 12 ottobre 2017, n. 23940).

Invero, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto "*il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di*

"motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia".

Nella specie, i menzionati motivi di ricorso si sostanziano in una inammissibile rivalutazione dei fatti ed in un inammissibile sindacato circa la logicità del percorso argomentativo della Corte di merito, senza che venga peraltro specificato come e in che modo vi sia stato un mancato esame di alcuni fatti, decisivi e controversi, che si sarebbe riverberato in una decisione viziata per il profilo motivazionale.

Considerazioni in parte analoghe possono svolgersi con riferimento agli altri motivi dei ricorsi.

Con riferimento al preteso *error in procedendo* perché la Corte di merito ha ritenuto *"reversibile"* l'ammissione, ad opera del procuratore di YYY (cui poi è subentrata la XXX), della autenticità della sottoscrizione apposta dall'ing. MMM in calce alla controdedichiarazione del 30 marzo 1993 (primo motivo del ricorso DDD e altri e terzo motivo del ricorso GGG), si tratta di una diversa interpretazione degli atti processuali proposta dalle parti rispetto a quella fornita dal giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità e non di una pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Pare poi il caso di rilevare che i menzionati motivi difettano del requisito della specificità, laddove non indicano con puntualità la norma di legge che sarebbe stata violata e che avrebbe determinato l'*error in procedendo*. Essi devono ritenersi, pertanto, inammissibili.

Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c. perché la Corte d'appello ha ritenuto di non procedere all'espletamento di una c.t.u. grafologica in assenza del deposito da parte dei convenuti di alcuno scritto comparativo (secondo motivo del ricorso DDD e altri e quarto motivo del ricorso GGG), non risulta violato il principio del riparto dell'onere probatorio tra le parti, giacché *"nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c."* (tra le più recenti, Cass., sez. terza, ord. 9 marzo 2020, n. 6650). I menzionati motivi *in parte qua* devono pertanto ritenersi infondati e, conseguentemente, rigettati.

Con riferimento al preteso *error in procedendo* perché la Corte di merito avrebbe violato il giudicato interno, avendo ritenuto fondata la contestazione (che sarebbe stata elevata solo in conclusionale d'appello) circa la pretesa *"non contestualità"* della scrittura privata rispetto al rogito di compravendita (terzo motivo del ricorso DDD e altri e quinto motivo del ricorso GGG), la doglianza appare anzitutto difettare del requisito della specificità; in ogni caso, emerge dalla lettura dell'atto di appello della XXX s.r.l., ritualmente allegato al ricorso in osservanza al principio dell'autosufficienza, che le contestazioni alla sentenza di primo grado sono state svolte in relazione alla mancata prova da parte dei convenuti della simulazione relativa, sotto tutti i profili possibili, compreso il profilo della possibile esistenza di un patto aggiunto, non antecedente o coevo al negozio, ma ad esso successivo e, come tale, ininfluyente ai fini della prova della dedotta simulazione. Pertanto i motivi appaiono inammissibili e comunque infondati.

Stesse considerazioni valgono per la doglianza, proposta in via subordinata (con il quarto motivo del ricorso DDD e altri e con il sesto motivo del ricorso GGG), con riferimento alla circostanza, secondo cui la Corte distrettuale avrebbe confuso e sovrapposto il tema dell'esistenza del patto aggiunto dissimulato con la prova dello stesso recata dalla controdedichiarazione, nonché per la doglianza, pure proposta in via subordinata (con il quinto motivo del ricorso DDD e altri e con il settimo motivo del ricorso GGG), secondo cui la Corte di merito avrebbe ritenuto non provata dai convenuti l'esistenza di un patto aggiunto dissimulato contestuale al negozio impugnato. La Corte d'appello ha invero, per quest'ultimo profilo, osservato i principi di riparto dell'onere probatorio in

tema di simulazione relativa ed ha ritenuto non provata l'esistenza di un patto aggiunto antecedente o contestuale al negozio stesso, con insindacabile giudizio di merito.

Con riferimento alla denuncia di violazione di legge (art. 67, primo comma, n. 1. L.F.) per non avere la Corte di merito esaminato la modificazione del contratto di compravendita intervenuta con altra controdichiarazione datata 30 marzo 1993, con conseguente errata valutazione della notevole sproporzione tra le prestazioni delle parti (sesto motivo del ricorso DDD e altri), come si è già rappresentato, essa si riverbera non in una doglianza relativa alla errata ricognizione astratta della norma, ma in una doglianza relativa ad una pretesa ricognizione in concreto della norma stessa, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Le stesse osservazioni devono svolgersi con riferimento alla doglianza relativa alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte di merito avrebbe omissis di pronunciare in ordine all'eccezione di nullità della domanda attorea, ovvero di sua infondatezza, per aver avuto ad oggetto la sola compravendita del 30 marzo 1993, invece di "*colpire*" l'*unicum* negoziale costituito dal contratto di compravendita dell'immobile al grezzo e dal contratto di appalto per la sua ristrutturazione (ottavo motivo del ricorso GGG), nonché alla doglianza secondo cui la Corte di merito avrebbe effettuato una lettura atomistica di ogni singolo indizio di *inscientia decotionis*, anziché effettuarne una valutazione unitaria e globale, in pretesa violazione delle norme in tema di presunzioni (settimo motivo del ricorso DDD e altri e nono motivo del ricorso GGG).

Con riferimento al preteso *error in procedendo* perché la Corte di merito avrebbe violato il giudicato interno, non avendo ritenuto preclusa la domanda attrice ex art. 67, secondo comma, L.F., svolta in primo grado in via subordinata e che non era stata oggetto di motivo di appello (ottavo motivo del ricorso DDD e altri), la doglianza dovrebbe intendersi assorbita, per difetto di interesse, previo il rigetto dei motivi di ricorso attinenti alla domanda proposta ex art. 67, primo comma, n. 1, L.F., giacché la sentenza impugnata si fonda su una duplice *ratio decidendi*.

Quanto infine alla doglianza relativa alla pretesa violazione dell'art. 67 L.F., perché la Corte d'appello non si è limitata a dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione, ma ha dichiarato che i beni immobili che formano oggetto della domanda di revocatoria sono "*di pertinenza della massa attiva del Fallimento della YYY s.p.a. ... e dunque ora di XXX s.r.l.*" (nono motivo del ricorso DDD e altri), essa appare pure inammissibile per difetto di interesse, giacché la specificazione è la conseguenza della dichiarata inefficacia della compravendita, in accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare.

3. Si chiede pertanto che i ricorsi DDD e altri e GGG siano rigettati, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della XXX s.r.l.

P.Q.M.

il pubblico ministero

visto l'art. 380 *bis*1 c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso principale e quello incidentale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della XXX s.r.l.

Roma, 15 giugno 2020

Il sostituto Procuratore generale
Mario Fresa

PARZ DIFF CASS. N. 24950 DEL 2020